



Committente: Comune di Grigno

**PROGETTO ESECUTIVO
PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO A PANNELLI FOTOVOLTAICI
PRESSO IL RIFUGIO BARRICATA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE**

Maggio 2010

All. 6

Redattore:

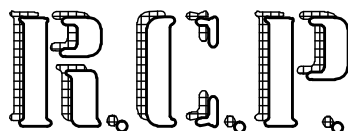
Consulente:

Progettista:

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

— • —
dott. ing. ANESI FABIO

INSCRIZIONE ALBO N° 608



**SOCIETA'
DI
INGEGNERIA S.N.C.**

P.zza G. Cantore, 3 - 38100 TRENTO - Tel. 0461/825075 - Fax 0461/825069
E-Mail: rcpsnc.tn@tin.it



REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	REVISIONE	DATA
Fabio Anesi	Andrea Maschio	Fabio Anesi	0	30 aprile 2010

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PRESSO IL RIFUGIO BARRICATA – COMUNE DI GRIGNO

**- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO –
- NORME AMMINISTRATIVE -**

**LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA CON IL SISTEMA
DEL COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA
L.P. 10.9.1993 N. 26 e ss. mm. E DELL'ART. 29 DEL
D.P.G.P. 30.9.1994 N. 12-10/Leg.**

Trento, lì 24/04/2010

Il Tecnico

Art. 1
OGGETTO DEI LAVORI

I lavori hanno ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei fabbricati del rifugio Barricata – comune di Grigno.

Art. 2
IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori, da eseguirsi e compensarsi **a MISURA**, ammonta presuntivamente ad **€ 194.410,43**.

L'importo dei lavori sui quali dovrà essere rilasciata obbligatoriamente la dichiarazione di conformità (ex. D.Lgs. 46/90) sulla base del D.M. 37/2008, risulta pari ad **€ 183.975,20**.

Sono comprese opere da elettricista per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (D.M. 37/2008).

CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG9 (*impianti per la produzione di energia elettrica*) per Euro **194.410,43** (diconsi Euro **centonovantaquattromilaquattrocentodieci e quarantatre centesimi**), di cui:

- Euro 4.410,43 (diconsi Euro quattromilaquattrocentodieci e quarantatre centesimi) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 183.975,20 (diconsi Euro centoottantatremilanovecentosettantacinque e venti centesimi) per lavorazioni soggette a ribasso.

Art. 3
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il contratto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con P=15,40 KWp, da installare sui tetti del rifugio Barricata, in isola e collegati agli impianti esistenti. Per i dettagli tecnici si rimanda ai documenti facenti parte integrale ed allegati al presente capitolato speciale di appalto, in particolare:

- capitolato tecnico;
- computo metrico;
- relazione tecnica;
- schemi elettrici impianto fotovoltaico P=15,40 KWp;
- planimetrie impianto fotovoltaico.

L'impianto dovrà essere installato dalla ditta aggiudicataria, completo e funzionante e allacciato al sistema elettrico presente al rifugio.

Resta inteso che sarà in ogni caso a carico dell'Appaltatore la fornitura di ogni componente necessario a garantire la completa funzionalità dell'impianto.

Di ogni componente dovrà essere presentata documentazione attestante la conformità dello stesso alle specifiche, con particolare riferimento ai materiali utilizzati

Gli offerenti dovranno effettuare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, tutte le verifiche dimensionali, meccaniche, elettriche e strutturali per garantire la piena funzionalità dell'impianto. Sulla copertura non sarà possibile effettuare modifiche strutturali e dovrà esserne garantita la perfetta impermeabilità ad intervento eseguito.

E' compreso e compensato nell'importo dei lavori, il trasporto, lo scarico ed il montaggio di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione dell'impianto.

Per l'esecuzione dei lavori, in considerazione dell'importo complessivo dei medesimi superiore a 150.000,00 Euro, è richiesta l'Attestazione rilasciata da una SOA per categorie e classifiche corrispondenti ai lavori stessi, essendo condizione necessaria e sufficiente l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

I lavori possono essere sinteticamente descritti come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 31 comma 3 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., i lavori verranno affidati con il criterio del prezzo più basso, che sarà determinato con il sistema previsto dall'art. 39 comma 3 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e i., cioè con il sistema del **massimo ribasso percentuale** offerto sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Resta inteso che sarà cura e responsabilità dell'offerente verificare le dimensioni e le caratteristiche degli spazi esistenti in relazione alle superfici dell'impianto fotovoltaico offerto.

Il committente si riserva a suo indiscutibile giudizio di non aggiudicare i lavori. I lavori non saranno soggetti ad aggiudicazioni parziali.

Art. 5

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto esecutivo fornito dal Committente, allegato al presente capitolato speciale di appalto e facente parte integrale dello stesso.

Nell'accettare i lavori oggetto di affidamento, la Ditta dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza dei lavori da eseguire e di aver visitato e preso conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere realizzati;
- b) Di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in considerazione anche dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori;
- c) Di aver valutato, nel formulare l' offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'aggiudicatario dovrà consegnare alla Committente i disegni costruttivi delle opere che eseguirà e tutte le variazioni eventuali che intende proporre per migliorare il progetto esecutivo, su supporto cartaceo (3 copie) ed informatico (sia in formato pdf sia modificabile e compatibile in formato autocad 2005)

I disegni costruttivi dovranno essere firmati da tecnico abilitato iscritto al relativo albo e dovranno essere redatti garantendo il rispetto delle norme di riferimento.

La Ditta esecutrice non potrà eccepire, in corso di esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Il progetto esecutivo è stato redatto con l'utilizzo di marche e modelli definiti unicamente per calcolare i parametri del sistema; si indicano le caratteristiche minime dei materiali, al fine di mantenere invariato il risultato finale previsto a progetto.

Art. 6

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.P. n. 26/1993, non si farà ricorso alla valutazione delle offerte anomale di cui all'art. 40, comma 1 della citata L.P. n. 26/1993.

Art. 7

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 ter della L.P. n. 26/1993, la **cauzione provvisoria** non è dovuta.

La **cauzione definitiva** non è dovuta.

Art. 8

POLIZZE ASSICURATIVE

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dei danni arrecati agli immobili e beni di proprietà ed in uso al comune di Grigno ed al gestore del rifugio.

La Ditta aggiudicataria è anche responsabile dei danni arrecati a terzi nello svolgimento delle lavorazioni.

Ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell'art. 103, comma 1, del D.P.R. 554/99, l'aggiudicatario dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, conforme agli schemi di polizza adottati con D.M. 12.3.2004 n. 123, che copra i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per la Partita 1 (Opere) deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori medesimi.

La somma assicurata per la Partita 2 (Opere preesistenti), è fissata in ulteriori **€ 500.000,00** (diconsi Euro cinquecentomila/00).

La somma assicurata per la Partita 3 (Demolizione e sgombero), è fissata in ulteriori **€ 200.000,00** (diconsi Euro duecentomila/00).

L'aggiudicatario è successivamente tenuto ad aggiornare le somme assicurate inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", con esclusione dell'applicazione della regola di riduzione proporzionale dell'indennizzo o del risarcimento.

La polizza deve inoltre assicurare il Committente contro la Responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (Sezione B). Il massimale per l'assicurazione contro la Responsabilità civile verso terzi è pari ad **€ 500.000,00**. Trovano applicazione anche i commi 3, 4 e 5 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.

Le coperture assicurative devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il citato D.M. 12 marzo 2004 n. 123, fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere adeguate alla disciplina speciale dettata dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.ii. e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. e ss.mm.ii.. Pertanto gli Schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004 **devono** essere adeguati alla normativa provinciale sopra richiamata mediante la predisposizione di apposita appendice alla singola assicurazione da consegnare alla Stazione appaltante unitamente alla Scheda tecnica di cui al D.P.R. n. 123/2004 e dalla quale emergano i singoli adeguamenti effettuati con tutte le seguenti clausole espresse:

a) tutti i riferimenti alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm. ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e ss.mm., nonché al D.Lgs. 163/2006, devono intendersi sostituiti con le corrispondenti disposizioni della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. e ss.mm.ii. ogni qualvolta la normativa statale non è applicabile nell'ordinamento provinciale;

b) in deroga all'art. 2, comma 1 lettera b) dello Schema tipo 2.3, l'assicurazione è prestata nei confronti di progetti approvati secondo la disciplina dettata dalla L.P. n. 26/1993 e ss.mm. che non prevede la verifica di cui all'art. 112 del Codice ed all'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm. (c.d. validazione del progetto);

- c) ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello Schema tipo si intende riferito al "collaudo";
- d) a norma dell'art. 26 comma 2 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. la validità della polizza cessa decorsi 6 mesi dalla scadenza dei termini fissati dall'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e ss.mm.;
- e) per ogni controversia che dovesse sorgere nei confronti della Stazione appaltante, foro competente è esclusivamente quello della sede della medesima Stazione appaltante;
- f) in deroga alle definizioni contenute nel D.M. n. 123/2004 per "Responsabile del procedimento" si intende il Dirigente responsabile della gestione del contratto cui sono assegnate le funzioni del responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del Codice;
- g) in deroga alle definizioni contenute nel D.M. n. 123/2004 per "stazione appaltante o committente" devono intendersi, oltre che tutti i soggetti di cui all'art. 3 del Codice, anche tutti i soggetti di cui all'art. 2 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm.

Art. 9

PRINCIPIO E TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI E PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della consegna dei lavori da parte del comune di Grigno, che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione dell'atto di cottimo.

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, il Committente applicherà alla Ditta la penale di **€ 40,00** (quaranta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini sopra stabiliti.

Non vengono considerati i ritardi dovuti alle sole cause di forza maggiore, così come contemplati dalla legislazione in vigore.

Qualora le penalità complessivamente applicate dovessero raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno alla Ditta aggiudicataria, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Art. 10

CONSEGNA DEI LAVORI

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori.

Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due copie entrambe firmate in contraddittorio dall'Impresa e dalla Direzione Lavori.

Art. 11

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, stabilito **A MISURA**, è determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali (determinati applicando il ribasso percentuale offerto dalla Ditta aggiudicataria dei lavori all'elenco prezzi unitari a base di gara), sulla base delle quantità effettivamente installate così come rilevate in sede di contabilità lavori da parte del D.L..

Il pagamento avverrà con emissione di un unico stato di avanzamento dei lavori alla messa in esercizio dell'impianto completo e funzionante.

I pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura.

E' esclusa la revisione prezzi.

Art. 12

ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

La Ditta esecutrice dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni sia verbali che scritte che gli verranno impartite dalla D.L. e dal Committente.

La Ditta esecutrice sarà responsabile della disciplina del cantiere, obbligandosi a far osservare le prescrizioni e gli ordini ricevuti, senza pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 13

VARIAZIONI AL PROGETTO

Le singole quantità di progetto esposte nel computo metrico estimativo potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, fermo restando l'intento di massimizzare la produzione di energia, con lo sfruttamento delle superfici indicate a progetto e senza alterare il progetto esecutivo stesso.

Nelle ipotesi di varianti comportanti lavori o forniture suppletivi rispetto a quelli già affidati con la stipulazione dell'atto di cottimo, trova applicazione l'art. 51 comma 5 della L.P. n. 26/1993, mentre l'accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'art. 51, comma 4, non è dovuto.

Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 12 del D.M. ll.pp. 19 aprile 2000 n. 145 e dell'art. 51 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm.

Art. 14

SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto alle condizioni e nei limiti stabiliti all'art. 42 della L.P. 26/1993. Le Ditte partecipanti alla gara dovranno pertanto indicare all'atto della presentazione dell'offerta, secondo le precise indicazioni che verranno indicate nella lettera di invito, le lavorazioni che intendono affidare in subappalto.

L'Appaltatore deve espletare la fornitura in opera oggetto del presente contratto con organizzazione autonoma di mezzi e di manodopera. L'eventuale subappalto è regolamentato dalla normativa nazionale in vigore e comunque dovrà preventivamente essere sottoposto alla stazione appaltante per valutazione e autorizzazione ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 12/4/6 n. 163.

Art. 15

VERIFICA TECNICO – FUNZIONALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente con un anticipo di 7 giorni lavorativi la data del montaggio dell'impianto.

La verifica tecnico-funzionale avverrà contestualmente alla messa in servizio dell'impianto.

In caso di esito negativo del collaudo tecnico, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire, con oneri a suo carico, affinché la fornitura risponda alle specifiche richieste.

Rimane a carico dell'Appaltatore la fornitura del certificato di collaudo, come e pari a quello previsto per l'attivazione del "conto energia", da eseguirsi con idonea attrezzatura e strumentazione certificata in presenza del D.L. e del Committente. Il verbale di collaudo dovrà essere rilasciato in triplice copia originale al Committente.

Entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori, previa verifica tecnico-funzionale con esito positivo, il D.L. attesterà la regolare esecuzione dei lavori stessi, mediante certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.P. n. 26/1993. Tale certificato deve contenere gli elementi di cui all'art. 195 del D.P.R. 554/99.

Art. 16
GARANZIA

La garanzia dell'impianto in genere è di 24 mesi dalla data di messa in servizio dello stesso, con le eccezioni sotto riportate.

La garanzia prestazionale dei moduli fotovoltaici per il rendimento fino all' 80% dovrà essere di almeno 25 anni, mentre la garanzia sull'integrità dei moduli fotovoltaici dovrà essere di almeno 10 anni (salvo guasti dettati da fenomeni atmosferici).

La garanzia è totale e riguarderà tutti i guasti che dovessero occorrere nel periodo sopraindicato, comprese le lavorazioni ed i materiali del caso.

Alla scadenza del periodo di garanzia, verrà emesso "Verbale di constatazione" che verrà controfirmato contestualmente dal Fornitore e dal Committente al fine di eliminare eventuali contestazioni post-garanzia per anomalie emerse prima dei termine della garanzia stessa e non ancora ripristinate dal Fornitore.

Si dovranno produrre, in sede di avviamento dei lavori, i certificati attestanti tali garanzie, unitamente ai certificati di rispondenza alle norme IEC 61215 e IEC 61730.

Art. 17
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta esecutrice ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in Provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa e scuola edile di Trento, ove prescritta. La Ditta esecutrice risponde dell'osservanza di tali obblighi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il corrispettivo a titolo di saldo per le prestazioni oggetto dell'atto di cottimo, è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità della Ditta esecutrice, il Committente provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta esecutrice.

Il Committente ha altresì il diritto di valersi della cauzione definitiva, qualora costituita, per provvedere al pagamento di quando dovuto dalla Ditta esecutrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Per lavori il cui importo contrattuale non sia superiore a 100.000 Euro, al fine della corresponsione del saldo, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa. Rimane comunque salva la facoltà del Committente di subordinare il pagamento del saldo all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalle autorità competenti.

Art. 18
CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere fra la stazione appaltante e l'appaltatore in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto, non definita in via bonaria, sarà deferita ad un Collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui uno nominato dalla stazione appaltante, uno dall'appaltatore ed il terzo di comune accordo tra le parti. In difetto di nomina entro dieci giorni dalla richiesta, ovvero in mancanza di accordo sulla

nomina del terzo arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale di Trento su richiesta della parte più diligente.

Gli Arbitri decideranno senza formalità di giudizio e la decisione relativa sarà inappellabile, rinunciando le parti al ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le spese di giudizio sono anticipate dalla parte che inoltra domanda di arbitrato. La decisione degli Arbitri si estende alle spese di giudizio ed alla liquidazione dei danni.

Trento, _____-

Elenco allegati facenti integralmente parte del presente capitolato:

- capitolato tecnico;
- computo metrico;
- relazione tecnica;
- schemi elettrici impianto fotovoltaico P=15,40 KWp;
- planimetrie impianto fotovoltaico.